COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 46 del 09/07/2025

OGGETTO: "V° RADUNO "ABARTH DAY", ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE NELLA VIA E. LA LOGGIA TRA LE INTERSEZIONI CON LA VIA CONCORDIA E LA VIA PERTINI

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza atti prot. n. 15929 del 23/06/2025, prodotta dal Sig. Puletto Antonino, in atti meglio generalizzato, nella qualità di Presidente dell'Associazione "SOLFARE HISTORIC CAR", con la quale, chiede l'autorizzazione allo svolgimento di una iniziativa sportiva a carattere ricreativo-educativo, non competitiva e con esclusione di qualsiasi finalità di lucro, consistente in un raduno di auto abarth, denominata "ABARTH DAY", per il giorno 13 luglio 2025, dalle ore 10:30 fino a cessato bisogno, che interesserà la Via E. La Loggia.

CONSIDERATO che, da programma, il raduno è previsto alle ore 10:30, nella Via E. La Loggia, tratto compreso tra le aree di intersezione che la stessa presenta con le Vie Concordia e S. Pertini, da dove, dopo il concentramento, le auto sfileranno lungo le principali vie del centro abitato, nel rispetto delle norme previste dal C.d.S., per portarsi presso l'agriturismo Baglio del Melograno;

- **RITENUTO** che lasciare libera la circolazione degli autoveicoli nella Via E. La Loggia, tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con le Vie Concordia e S. Pertini, luogo dove è previsto il concentramento delle autovetture, costituirebbe pericolo per la pubblica incolumità;
- che, durante la sosta delle auto, risulta necessario, procedere alla chiusura temporanea al transito veicolare della Via E. La Loggia, per consentire, in sicurezza, la sosta sull'itinerario comunicato;

VISTO il N.O. rilasciato dall'Amministrazione comunale;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 04 del 04/03/2024, RUD 212 del 04/03/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

Copia estratta dal sito web

ORDINA

1. Giorno 13.07.2025 nella fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 10:30 e sino a cessato bisogno, è vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccezione fatta per quelli partecipanti al raduno di auto, nella Via E. La Loggia, tratto compreso tra le aree di intersezione che la stessa presenta con le Vie Concordia e S. Pertini, dove le autovetture sosteranno;
2. Giorno 13.07.2025, al fine di consentire la sosta in sicurezza delle auto che parteciperanno al raduno, dalle ore 10:30 e fino a cessato bisogno, è vietata la sosta e la circolazione nella Via E. La Loggia.

La presente Ordinanza è sempre revocabile per motivi di pubblica necessità e/o ragioni di pubblica sicurezza.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

I divieti e le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, non si applicano ai mezzi di servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione.

DARE ATTO

1. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" elenco "Ordinanze Dirigenziali" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

AVVERTENZE:
Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

AVVERTENZE: Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al Presidente dell'Associazione "Solfare Historic Car" Sig. Puletto Antonino.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/07/2025

Il Responsabile VII Settore
Comandante della P.M.
f.to Co*mm. Francesco Buscemi*

Copia estratta dal sito web